

Residenza governativa  
Piazza Governo

091 814 31 26/28  
091 814 44 82  
di-dir@ti.ch

Repubblica e Cantone  
Ticino

**Dipartimento delle istituzioni  
6501 Bellinzona**

Direzione

Spettabile  
Associazione dei Comuni Ticinesi  
Casella postale 206  
6500 Bellinzona 5

Bellinzona

6 giugno 2014

Vs. riferimento

Ns. riferimento 401

### Riversamento dei contributi sostitutivi ai Consorzi di PCi

Egregio Signor Presidente,  
egregi Signori,

in riferimento alla vostra lettera del 22 aprile u.s. abbiamo preso atto della vostra richiesta di poter riversare i contributi sostitutivi in giacenza presso i Comuni unicamente al momento di un uso concreto e nella misura effettivamente necessaria.

A tale proposito rammentiamo che, a seguito dell'entrata in vigore (1° gennaio 2012) della revisione della Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC), la Confederazione ha anche disciplinato la centralizzazione dei contributi sostitutivi, affinché si possano da un lato utilizzare in modo mirato, al fine di procedere a una compensazione solidale tra i Comuni con una sovraccapacità in posti protetti e i Comuni con un insufficiente grado di copertura, dall'altro per coprire gli altri costi di Protezione Civile permettendo di diminuire le partecipazioni dei Consorzi e dei Cantoni.

Con la recente revisione della Legge cantonale sulla protezione civile (LPCi) e del relativo Regolamento (RPCi) i contributi sostitutivi (CS) in giacenza presso i Comuni o ancora da incassare, sulla base di decisioni emesse dalla Sezione del militare e della protezione della popolazione (SMPP) fino al 31 dicembre 2013, dovranno essere versati ai Consorzi di PCi. Le modalità di riversamento sono definite dalla norma transitoria secondo l'art. 29 RPCi.

Facciamo osservare che, in alcune Regioni, il riversamento dei contributi sostitutivi ai Consorzi di PCi è già avvenuto da anni ed ora, conformemente alle basi legali, si potrà ottenere un'uniformità a livello cantonale rispettando i termini di legge.

Tutti i Consorzi di PCi potranno quindi utilizzare parte di questi mezzi finanziari per altri scopi di protezione civile (per esempio per coprire i costi di istruzione, materiale, equipaggiamento, la pianificazione e i preparativi in caso di catastrofi, ecc.). Questa operazione avrà conseguentemente un influsso positivo sui Comuni, permettendo di contenere l'importo pro capite versato annualmente ai Consorzi.

Resta comunque riservato un utilizzo prioritario dei CS alla realizzazione di rifugi pubblici. La centralizzazione di questi mezzi finanziari permetterà quindi, sulla base di una pianificazione regionale, di poterli allocare con più efficienza al fine di completare la copertura nei Comuni con una carenza in posti protetti.

La contabilizzazione dei CS è stata definita nella Direttiva nr. 801 "Incasso, prelievo e utilizzo contributi sostitutivi". Pertanto con la Sezione degli enti locali si è stabilito le seguenti regolamentazioni contabili applicabili per i Consorzi di PCi:

- i mezzi liquidi sono allibrati negli attivi e precisamente nei conti dei beni patrimoniali a dipendenza di come vengono investiti;
- nei passivi, nella categoria dei Finanziamenti Speciali, conti no. 283 (vedi piano dei conti armonizzato degli enti pubblici), va tenuto un conto separato per ogni Comune, da cui i fondi provengono.

Ogni operazione non potrà avere carattere speculativo. Altre modalità di gestione di questi mezzi finanziari dovranno venir preventivamente autorizzate dal Dipartimento.

Per gli investimenti dei CS in giacenza infatti vale la regola:

- al massimo 50% sicuri a reddito fisso nel mercato interno per un anno;
- 40% sicuri a reddito fisso nel mercato interno a 3 mesi;
- almeno 10% disponibilità da subito.

Quanto esposto non preclude affatto ai Consorzi di PCi di effettuare prestiti ai Comuni alle condizioni che riterranno più consone.

La contabilizzazione di questi capitali verrà tenuta, sia a livello regionale (norma transitoria cpv. 2 lettera a LPCi) che cantonale (art. 36 cpv. 1 LPCi), per ogni singolo Comune. Questo conteggio permetterà di definire sussidiariamente il finanziamento per la realizzazione dei rifugi pubblici e per altri scopi di PCi (art. 31 RPCi).

Il prelievo dei contributi sostitutivi verrà effettuato proporzionalmente agli importi disponibili di tutti i Comuni esonerati dalla realizzazione di posti protetti (grado di copertura raggiunto secondo le disposizioni federali).

In conclusione, si può affermare che le nuove basi legali non comporteranno un aggravio finanziario per i Comuni considerato che, se da un lato essi dovranno eventualmente sopportare degli interessi passivi per un maggior indebitamento (oppure minori interessi attivi nel caso sia presente la liquidità relativa ai contributi incassati), dall'altro potranno beneficiare del contenimento dei contributi versati ai Consorzi di PCi visto che parte dei costi potranno essere coperti grazie all'utilizzo dei contributi sostitutivi.

Per i Comuni coinvolti viene quindi confermato l'onere di versare ai propri Consorzi di Protezione civile gli importi (conteggio contributi sostitutivi con stato intermedio fino al 31.12.2011 e biennio 2012 - 2013) come fissato nella lettera del 28 marzo 2014 inviata dalla Sezione del militare e della protezione della popolazione.

Vogliate gradire, egregio Signor Presidente, egregi Signori, i miei più distinti saluti.

**Il Consigliere di Stato:**

  
Norman Gobbi

Copia per conoscenza a:

- Sezione del militare e della protezione della popolazione, Residenza;
- Sezione degli enti locali, Residenza.